

N. 06958/2010 REG.SEN.
N. 00659/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero 659 del 2010 di r.g., proposto da:

LA WAGNERIANA s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Giovanni Cova Minotti, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Pillitteri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba 32

contro

- COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Maria Giulia Schiavelli, con domicilio eletto presso i medesimi in Milano, via Andreani 10, negli uffici dell'Avvocatura comunale

- REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio

per l'annullamento

- dei permessi di costruire in sanatoria 16 dicembre 2009, n. 1533/09 e n. 1534/09, relativi al recupero abitativo del sottotetto nell'immobile di via Wagner 1, e relativi avvisi di emissione (note dell'Ufficio Condono, senza data, ricevute il 26.1.2010),

nella parte in cui oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vengono rideterminati in base alle tariffe approvate con delibera consiliare 21.12.2007 n. 73, entrata in vigore l'8 gennaio 2008;

- degli atti in data 15 febbraio 2010 dell'Ufficio Condono (PG 149236/10 e PG 149223/10), pervenuti alla ricorrente il 10.3.10, con cui il Comune ha precisato le modalità di calcolo del contributo di costruzione, confermando gli importi già determinati;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso, compresi, ove occorra, quali atti presupposti, la deliberazione di Consiglio comunale 21 dicembre 2007 n. 73 e la deliberazione di Giunta comunale 16 novembre 2004 n. 2644.

Visto il ricorso, notificato il 25 e depositato il 29 marzo 2010;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Pillitteri e l'avv. Schiavelli;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con due istanze presentate il 10 dicembre 2004 la Società ricorrente chiedeva il condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, per interventi abusivi (recupero abitativo di sottotetti, l'uno di 154,11 mq, l'altro di 24,60 mq) realizzati in due distinte unità immobiliari di proprietà, al quarto piano del fabbricato sito in piazza Wagner 1, distinte in catasto al foglio 382, mapp. 104, sub 502-503.

2. Unitamente all'istanza di condono la Società depositava gli attestati di

versamento della prima rata dell'oblazione e di una quota degli oneri concessori (calcolati dalla richiedente in € 25.659,31 e, rispettivamente, € 4.095,90).

3. Il 28.10.2005 la Società presentava (nel termine assegnato dalla legge: 31 ottobre 2005) la documentazione prescritta dal comma 35 del citato art. 32, vale a dire: gli attestati di versamento a saldo dell'oblazione e degli oneri concessori, la certificazione di idoneità statica per l'unità abitativa maggiore, la denuncia ai fini ICI, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la denuncia in catasto (presentata il 4.10.2004).

4. Con note 21 e 22.9.2009 il Comune, dato atto che l'oblazione dovuta risultava interamente versata, rettificava l'importo dovuto a titolo di acconto oneri e chiedeva il versamento, con gli interessi di mora, delle differenze (€ 886,14 e rispettivamente € 141,45): il tutto calcolato sulla base delle tariffe vigenti al tempo della presentazione dell'istanza, approvate con delibera consiliare n. 52/2000. Chiedeva inoltre la produzione del computo metrico estimativo relativo agli interventi oggetto di condono, al fine di determinare il contributo sul costo di costruzione.

5. La ricorrente pagava le somme richieste a conguaglio e in data 9.12.09 produceva al Comune i relativi attestati di versamento, unitamente al computo metrico estimativo.

6. Cionondimeno, in sede di rilascio dei permessi di costruire in sanatoria (nn. 1533 e 1534 in data 16.12.09) il Comune rideterminava nuovamente il contributo di concessione in € 56.753,17 ed € 9.418,22; e, con avvisi senza data pervenuti alla Società, il 23.1.2010 chiedeva il pagamento a saldo di € 42.922,19 ed € 7.210,42, in considerazione di quanto già versato a titolo di acconto (€ 13.830,98 ed € 2.207,80).

7. La Società chiedeva il dettaglio dei conteggi (note 1/12.2.10 e 22/23.2.10). Con

note del 15.2.2010 il Comune precisava di avere (ri)determinato il contributo applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale

8. La Società ha impugnato, col ricorso in esame, i permessi di costruire, i relativi avvisi di emissione, le note del 15.2.2010, e, all'occorrenza, gli atti presupposti (deliberazione di Consiglio comunale 21 dicembre 2007 n. 73 e deliberazione di Giunta comunale 16 novembre 2004 n. 2644, che dispongono incrementi percentuali degli oneri di concessione dovuti), contestando la determinazione del contributo effettuata dal Comune sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'emanazione del titolo in sanatoria (approvate con delibera consiliare 21.12.2007 n. 73, entrata in vigore l'8 gennaio 2008), anziché di quelle, meno onerose, vigenti al momento di presentazione della domanda.

9. Con il *primo motivo*, variamente articolato, la Società assume:

- gli oneri di concessione cui fa riferimento l'art. 32, comma 34, della legge n. 326/2003, suscettibili di incremento (con legge regionale) fino al 100 per cento, sono quelli applicabili al momento dell'entrata in vigore della legge stessa; poiché la Regione Lombardia, in sede di applicazione del condono, ha previsto la possibilità di incremento degli oneri di urbanizzazione, secondo la tipologia degli abusi edilizi, fino al massimo del 50, 30, 20 per cento (cfr. art. 4 legge regionale 3 novembre 2004 n. 31, recante disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), e il Comune di Milano, avvalendosi di tale possibilità, ha deliberato tali incrementi (delibera di giunta 16.11.2004 n. 2644), gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vanno calcolati sulla base delle tariffe all'epoca vigenti (quelle di cui alla delibera consiliare n. 52/2000), e dunque nella misura di € 39,93/mc (pari a € 26,62/mc x 50%);
- la determinazione del contributo sulla base delle nuove tariffe entrate in vigore l'8 gennaio 2008 (in misura pari a € 61,99/mc) è pertanto illegittima per violazione sia

del citato art. 32, comma 34, della legge n. 326/2003, sia dell'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 31/2004, che nel consentire ai comuni l'incremento delle tariffe entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in vigore non poteva certo riferirsi alle tariffe che sarebbero subentrate tre anni dopo;

- in ogni caso, ove valessero, per le pratiche di condono non ancora definite, le tariffe del 2007, il Comune avrebbe dovuto applicarle nel limite massimo del 100% di incremento delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 326/03 (o del 50% di quelle vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2004): vero è che ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2004 "gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria"; ma la norma andrebbe interpretata, "per evidenti esigenze di ragionevolezza", in coerenza con i principi fissati nel quadro normativo statale, e con il principio di affidamento del privato al corretto esercizio delle potestà pubbliche.

10. Il *secondo motivo* si articola nelle seguenti censure:

- il Comune ha omesso di specificare lo sviluppo dettagliato dei conteggi effettuati, venendo meno all'obbligo di motivazione (art. 3 legge 241/90) e al principio di trasparenza;

- applicando alle nuove tariffe (approvate nel 2007) gli incrementi percentuali del 50% (delibera 16.11.2004 n. 2644) e del 10 % (delibera 3.11.2004 n. 2493), il Comune è incorso in violazione di legge (essendo suscettibili di incremento solo gli oneri vigenti alla data di entrata in vigore delle leggi statale e regionale) e violazione del principio di proporzionalità ed equità (rendendo inaccettabilmente oneroso il recupero abitativo di un vano sottotetto risalente al 1993);

- una volta deliberato l'incremento del 50% (delibera 16.11.2004 n. 2644), non

poteva più trovare applicazione l'incremento del 10% (di cui alla pregressa delibera 3.11.2004 n. 2493).

11. Il *terzo motivo* di ricorso prospetta la violazione del principio di uguaglianza nella soggezione alle prestazioni patrimoniali imposte (in quanto identici illeciti edilizi verrebbero trattati in modo diverso secondo il momento di evasione delle relative istanze), del principio di buon andamento della P.A. (in quanto il singolo caso sarebbe esposto alle scelte discrezionali dell'Amministrazione e alle conseguenze dell'inerzia amministrativa) e del principio di affidamento del privato (profilo già illustrato nel primo motivo).

12. Il *quarto motivo* denuncia la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati (che rideterminano gli oneri facendo applicazione delle nuove tariffe) rispetto alla liquidazione (basata sulle vecchie tariffe) effettuata dal Comune poco tempo addietro, con le note del 21 e del 22 settembre 2009, in sede di rettifica e richieste di conguagli (debitamente assolte).

13. Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto. Con ordinanza 8/9.4. 2010 n. 72 la Sezione, ha accolto la domanda cautelare, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria.

14. Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.

Con ordinanza 17 marzo 2010 n. 105 la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 31, sollevata dalla Sezione (ord.za 20.3.2009 n. 53) in analogo vertenza, statuendo tra l'altro che:

- relativamente alle normative sul condono edilizio succedutesi nel tempo (art. 32 decreto-legge n. 269 del 2003, art. 39 legge n. 724 del 1994, art. 37 legge n. 47 del 1985) non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un principio fondamentale della legislazione statale secondo cui gli oneri

di concessione debbano essere determinati con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria;

- il criterio delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi di sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo è ben lungi dall'essere l'unica regolamentazione conforme alla Costituzione, ma rappresenta solo una delle diverse soluzioni astrattamente possibili;

- gli oneri di concessione potrebbero, in teoria, essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria;

- la materia è necessariamente riservata, per la pluralità delle soluzioni possibili, alla discrezionalità del legislatore;

- in tale contesto di pluralità di soluzioni, la scelta del legislatore regionale di privilegiare l'interesse pubblico all'adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso - ugualmente meritevole di protezione - sembra il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi che può solo essere effettuato dal legislatore.

15. La decisione della Corte, secondo cui il calcolo degli oneri di concessione ben può essere ancorato alle tariffe vigenti al momento in cui si perfeziona il procedimento di sanatoria, comporta: a) l'infondatezza della tesi (dedotta con parte del *primo motivo*) secondo cui il contributo va necessariamente determinato con riferimento alle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi statale e

regionale; b) l'infondatezza delle censure dedotte con il *terzo motivo*, trattandosi di profili implicitamente o esplicitamente disattesi dal giudice delle leggi, ancorché evidenziati nell'ordinanza di rimessione.

16. In ordine al difetto di motivazione dedotto con il *secondo motivo*, il Collegio, premesso che il vizio di motivazione si atteggia in modo diverso negli atti di natura provvedimentoale (a contenuto discrezionale o vincolato) e negli atti paritetici (quali quelli assunti dalla P.A., come nella presente vicenda, nell'ambito di un rapporto pubblicistico di natura patrimoniale, contrassegnato da diritti ed obblighi passibili di verifica, anche sul piano contabile, in sede giudiziale), osserva che dalla documentazione prodotta (in particolare, il prospetto analitico dei conteggi redatto dall'Ufficio Condono in data 15.6.2010; doc. 17 fasc. Comune) emergono con sufficiente chiarezza gli elementi del calcolo sotteso alla pretesa del Comune: il quale ha liquidato gli oneri sulla base delle tariffe approvate nel 2007 (entrate in vigore l'8 gennaio 2008) con le maggiorazioni percentuali del 10% e del 50% disposte, rispettivamente, con le delibere 3.11.2004 n. 2493 e 16.11.2004 n. 2644.

17. Poiché di ciò dà atto la stessa ricorrente (cfr. memoria finale 24.6.2010) deve concludersi che, quanto alle modalità di calcolo, non è ravvisabile un difetto di motivazione tale da condurre all'annullamento degli atti impugnati.

18. La questione relativa al se la maggiorazione del 50% sia applicabile alle tariffe d'oneri entrate in vigore nel 2008 - questione dedotta sotto diverse angolazioni col *primo* e col *terzo motivo* - è stata affrontata dal Collegio in analoghe vertenze, portate alla stessa udienza, e risolta nel senso della legittimità di tale maggiorazione.

19. Tuttavia la questione non appare rilevante nella presente vicenda alla luce della censura dedotta con il *quarto motivo*, che è fondato e va accolto. Posto infatti che, in base al disposto dalla legge regionale n. 31 del 2004 (art. 4, sesto comma), vagliato dalla Corte costituzionale (ord.za 17 marzo 2010 n. 105), ai fini della sanatoria si

applicano le tariffe vigenti “all’atto di perfezionamento del procedimento di sanatoria”, il Comune non poteva, una volta liquidati gli oneri e richiesto un conguaglio in applicazione delle vecchie tariffe, rideterminare il contributo sulla base di quelle nel frattempo entrate in vigore senza porsi il problema se il procedimento di condono si fosse o meno già “perfezionato”.

20. Com’è noto, nella disciplina dei condoni edilizi succedutisi nel tempo, il procedimento di sanatoria si perfeziona o con un provvedimento esplicito del Comune, o col silenzio-assenso, che matura in presenza di determinati presupposti (*in primis*, la presentazione di una domanda completa e corredata da tutta la documentazione prescritta dalla legge: cfr., da ultimo, Cons. Stato IV, 30.6.10 n. 4174).

21. Inoltre, la disciplina dei condoni ha sempre tenuto distinto il termine per la formazione del silenzio-assenso dal termine di prescrizione del diritto al conguaglio: vedansi al riguardo l’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (peraltro applicabile, per quanto non diversamente disposto, ed ove compatibile, anche ai condoni successivi: cfr. art. 32, comma 28, d.l. 269/03), e lo stesso art. 32 d.l. 269/03, che ai commi 36 e 37 disciplina separatamente il diritto al conguaglio (che si prescrive, per l’oblazione, in un triennio) e la formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria (che si realizza al decorso di ventiquattro mesi dal 31 ottobre 2005 “senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune”, ove l’interessato abbia presentato tutta la documentazione richiesta ed effettuato il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori).

22. In piena sintonia con la disciplina statale, anche la legge regionale n. 31 del 2004 stabilisce (art. 4, quarto comma) che “l’importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione

della disciplina di cui al comma 37 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, fatta salva la possibilità per il comune di richiedere successivamente l'eventuale conguaglio”.

23. A tale quadro si rapportano le pronunce giurisprudenziali secondo cui, in tema di condono edilizio, il termine di trentasei mesi previsto dall'art. 35, comma 17, della legge 28.2.1985 n. 47, riguarda la prescrizione del diritto al conguaglio (o al rimborso) a seguito del silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza di concessione in sanatoria (cfr. Cass. SS.UU. 23.4.09 n. 9662).

24. E' dunque evidente che la richiesta di conguaglio - che può dipendere da un errore di calcolo effettuato dall'interessato in sede di autoliquidazione del dovuto - non esclude la formazione del titolo tacito, salvo il caso (che qui non è ravvisabile) di dichiarazione dolosamente infedele, o di carenze documentali che impediscano agli uffici comunali di esaminare tempestivamente la domanda di sanatoria.

25. E' parimenti evidente che, una volta che il silenzio-assenso si sia formato, la facoltà di conguaglio, esercitabile nel più ampio termine di prescrizione (e nel caso in esame correttamente esercitata dal Comune applicando le tariffe vigenti al momento della formazione del silenzio-assenso), non autorizza anche a rimettere in discussione l'intero rapporto, e riaprire il procedimento di sanatoria, facendo applicazione di nuove tariffe successivamente entrate in vigore.

26. Ora, dall'esposizione in fatto (punti 2-3), supportata dalle produzioni documentali di ambo le parti, la ricorrente risulta avere adempiuto tempestivamente a tutti gli oneri di documentazione prescritti dalla normativa sul condono. In particolare, i documenti relativi all'idoneità statica, all'aggiornamento catastale, all'ICI e alla TARSU sono stati forniti dall'interessata il 28.10.2005, e dunque entro la scadenza del termine (31.10.2005) fissato dall'art. 32, comma 35.

27. Il Comune aveva pertanto a disposizione tutta la documentazione - compresi

gli attestati dei pagamenti effettuati a titolo di oblazione e di anticipazione degli oneri concessori - necessaria per concludere il procedimento di sanatoria entro il biennio decorrente da tale data; e per esercitare - come ha fatto - il diritto al conguaglio nel termine di prescrizione.

28. La difesa comunale, pur dando atto della (tempestiva) "integrazione documentale verificatasi in data 28.10.2005", obietta (cfr. memoria 23.6.2010, pag. 2) che non poteva maturare il silenzio-assenso di cui all'art. 32, comma 37, della legge n. 326/2993 avendo l'interessata prodotto con quattro anni di ritardo la "documentazione attestante il versamento delle somme a saldo degli oneri così come presuntivamente determinati dalla società (doc. 6 e 7), senza i quali l'Amministrazione non poteva legittimamente concludere il procedimento con l'emissione dei permessi in sanatoria".

29. Osserva il Collegio che i doc. 6 e 7 prodotti dal Comune sono gli attestati di versamento (non di somme il cui pagamento dovesse essere documentato in precedenza, ma) delle somme che la Società ha pagato in seguito alla richiesta di conguaglio fatta dal Comune stesso con le menzionate note del 21 e 22.9.2009; mentre non risulta in atti alcuna richiesta di integrazione, da parte degli uffici, che evidenzi il mancato assolvimento di oneri documentali tale da escludere la formazione del silenzio-assenso - e dunque il perfezionamento della sanatoria - prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe.

X 30. In conclusione, gli oneri di concessione dovuti nel caso in esame sono quelli riferibili alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria, con le maggiorazioni legittimamente disposte - ex art. 4 legge regionale 3 novembre 2004 n. 31 - con la deliberazione di Giunta comunale 16.11.2004 n. 2644. X

31. Non vi è quindi motivo di annullare né la delibera consiliare 21 dicembre 2007 n. 73 (nuove tariffe) né la delibera di giunta 16 novembre 2004 n. 2644

(incremento degli oneri di urbanizzazione nella misura del 50%) - entrambe impugnate "ove occorrer possa" - in quanto la prima non è applicabile al caso in esame (perfezionatosi col silenzio-assenso prima del varo delle nuove tariffe), la seconda ha fatto legittima applicazione dell'incremento previsto dalla legge (incremento che la stessa ricorrente ha del resto chiesto, nelle proprie conclusioni, di applicare: cfr. ricorso, pag. 24).

32. Quanto all'incremento del 10% previsto dalla deliberazione di giunta comunale 3 novembre 2004 n. 2493, esso non riguarda gli oneri di concessione.

33. Con la delibera in esame il Comune ha fatto applicazione dell'art. 32, comma 40, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, il quale così dispone: "Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario".

34. Come emerge dal tenore letterale della norma, e dalla finalizzazione delle somme introitate a tale titolo, l'incremento percentuale in questione è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria - implicante un

afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria - notoriamente richiede.

35. Ora, poiché la delibera in questione (n. 2493/04) si limita a disporre l'incremento percentuale con esplicito riferimento al disposto legislativo, essa va letta in conformità alla norma di legge nell'interpretazione che sopra si è data; nel senso cioè che essa autorizza l'incremento dei diritti ed oneri di istruttoria, ma non degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

36. Per le considerazioni esposte il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei permessi di costruire in sanatoria (e relativi avvisi e prospetti di calcolo) nella parte in cui gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione vengono rideterminati in base alle tariffe approvate con delibera consiliare n. 73/2007 e con l'incremento di cui alla delibera di giunta n. 2493/04.

37. La complessità delle questioni trattate, che hanno richiesto anche un rinvio alla Corte costituzionale, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla, nei sensi specificati, gli atti di cui al punto 34 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO